



COMUNE di PIOBBICO

Provincia di Pesaro e Urbino

cod. 41049

COPIA

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO Comunale

n. 7 del 22-02-2019

Oggetto: **Determinazione aliquote e detrazioni per l' applicazione dell imposta municipale propria "IMU" anno 2019 Conferma.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 21:00, ed a seguire, nella Sala Consiliare del Comune di Piobbico, alla Prima convocazione in seduta Ordinaria e Pubblica che è stata partecipata a norma di legge, risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell'argomento in oggetto, i seguenti Consiglieri:

MOCHI GIORGIO	P	FORMICA FEDERICO	A
ALUIGI ILARIA	P	BONDI SIMONA	P
LUZI FAUSTO	P	SMACCHIA MARA	P
OLIVIERI ELISA	A	GUIDUCCI PATRIZIA	A
MERENDONI LAMBERTO	P	CECCARELLI CRISTINA	A
BLASI PAOLA	P		

Totale PRESENTI 7 Totale ASSENTI 4
Non in carica 0 Tot. Componenti 11

Presiede il signor MOCHI GIORGIO in qualità di SINDACO/PRESIDENTE il quale, constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell'adunanza, pone in discussione la pratica segnata all'O.d.G., nomina scrutatori i sigg.:

LUZI FAUSTO
BONDI SIMONA
SMACCHIA MARA

Partecipa il Vice Segretario Comunale ALESSANDRONI MARILISA con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) Dlvo n. 267 del 18.8.2000.

COMUNE DI PIOBBICO
Provincia di Pesaro Urbino

Proposta di deliberazione di consiglio comunale

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2019 Conferma.

IL SINDACO

Visti gli art. 8 e 9 del D.lgs n. 23/14.03.2011 recante "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", e l'art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii.;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Municipale, della quale l'Imposta Municipale Propria costituisce la componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale "*... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*";

Visti sia il D.lgs n. 504/30.12.1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii. e sia l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale;

Considerato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale “... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...*”;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale “... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...*”;

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale “... *A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti*

decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”;

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 19/02/2018 con la quale sono state confermate per l'anno 2018, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di procedere nel merito;

PROPONE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2019 :

- ALIQUOTA 4,00 per mille

(per **abitazione principale** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a "0" - somma IMU + TASI =/ < 6 per mille)

- ALIQUOTA 7,60 per mille

(per **tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi**, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota

*massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata **pari a “0”** - somma IMU + TASI =/ < 10,6 per mille)*

**- ALIQUOTA 9,60 per mille
(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)**

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata **pari a “0”** - somma IMU + TASI =/ < 10,6 per mille)*

3) di determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2019:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019 ;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al “Regolamento IUC” approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 28/04/2016 da applicare a far data dall' annualità 2016 e seguenti;

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

7) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

8) Di richiedere l'immediata eseguibilità del provvedimento oggetto della presente proposta, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATI i pareri favorevoli di cui all'art. 49, c. 1, del TUEL ex DLgs n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

UDITA l'introduzione dell'argomento da parte del Sindaco-Presidente, il quale cede la parola al Consigliere Aluigi, che illustra l'argomento inerente la conferma delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU anno 2019, in particolare evidenzia che il Comune di Piobbico conferma le aliquote IMU per l'anno 2019.

In particolare:

- l' **ALIQUOTA DI BASE** è pari al 9,60 per mille per tutti gli immobili con esclusione delle abitazioni principali e degli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi;
- l' **ALIQUOTA DI BASE** è pari al 7,60 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi;

DATO atto che nessuno chiede di intervenire;

CON il risultato della votazione che segue, espressa per alzata di mano,
Presenti e votanti 7 voti favorevoli 6 contrari 0 astenuti 1 (Smacchia)

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta sopra riportata.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere,

CON il medesimo risultato della votazione precedente, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del TUEL ex D. Lgs 267 del 18.8.2000.

Parere: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 07-02-2019

Il Responsabile del servizio
f.to Barzotti Anna

Parere: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 07-02-2019

Il Responsabile del servizio
f.to Barzotti Anna

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO/Presidente
f.to MOCHI GIORGIO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to ALESSANDRONI MARILISA

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 gg consecutivi, all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c.1, della L. 18.6.09 n. 69).

Piobbico, 28-03-2019

f.to Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Marilisa Alessandroni

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo,

Piobbico, 28-03-2019
COMUNALE

IL SEGRETARIO

ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune dal **28-03-2019** al **12-04-2019** ed è divenuta esecutiva il giorno successivo all'inizio della pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. 18/08/2000 n. 267).

Piobbico,

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Marilisa Alessandroni